REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/88 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1988

che fissa, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 gennaio 1989 i quantitativi di zucchero greggio prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare che beneficiano dell'aiuto alla raffinazione di cui al regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/87 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità, nel limite dei quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza ; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio ;

considerando che la produzione definitiva del dipartimento francese della Riunione a valere sulla campagna di commercializzazione 1988/1989, potrà essere constatata soltanto verso la fine del mese di gennaio 1989 ; che in tali condizioni è opportuno prevedere in una prima fase una ripartizione di tale quantitativo sufficiente per permettere l'approvvigionamento delle raffinerie in causa durante il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 gennaio 1989 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2145/87 della Commissione (4), ha fissato le modalità di applicazione relative alla concessione dell'aiuto alla raffinazione degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare, da un lato, e, dall'altro, ha determinato i quantitativi di zucchero greggio in causa per la campagna di commercializzazione 1987/1988 ; che tali quantitativi non hanno potuto essere interamente raffinati a tempo debito, ma, dovendo essere considerati come scorte normali di esercizio, possono beneficiare dell'aiuto alla raffinazione ; che occorre pertanto prevedere che l'aiuto alla raffinazione venga erogato per tali quantitativi, imputandoli sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/87 per la campagna di commercializzazione 1987/1988 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I quantitativi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati, per il periodo dal 1° luglio 1988 al 31 gennaio 1989, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Al quantitativi di zucchero greggio che rientrano nei quantitativi di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/87 che sono raffinati a decorrere dal 1° luglio 1988, è applicabile l'aiuto alla raffinazione in vigore durante la campagna di commercializzazione 1988/1989 in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86. I quantitativi raffinati sono imputati sui quantitativi fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/87 per la campagna di commercializzazione 1987/1988.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1988.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.
(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.
(4) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

Quantitativi di zucchero greggio di canna, espressi in tonnellate di zucchero bianco

In provenienza dai dipartimenti francesi d'oltremare	Da raffinare			
	in Francia metropolitana	in Portogallo	nel Regno Unito	in altre regioni della Comunità
1. Riunione	170	10	0	0
2. Guadalupa e Martinica	32	30	0	0